SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2005.

Proroga del termine di cui all'articolo 2 della deliberazione del 17 novembre 2004, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale».

Art. 1.

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale, di cui all'art. 2 della deliberazione del Senato del 17 novembre 2004, è prorogato fino alla conclusione della XIV legislatura.

Roma, 20 dicembre 2005

Il presidente: PERA

05A12198

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2005.

Proroga degli stati di emergenza dichiarati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria colpite dall'evento sismico iniziato il 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la provincia di Terni, interessata da un evento sismico il 16 dicembre 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, 15 dicembre 2000, 13 dicembre 2001, 6 dicembre 2002, 13 gennaio 2004 e 23 dicembre 2004, concernenti la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dei citati stati di emergenza;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamate sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, di dover disporre la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria, anche in relazione alla necessità di garantire l'attuale contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente in materia tributaria e previdenziale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa delle regioni Marche e Umbria con note rispettivamente del 29 e del 15 novembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria e della provincia di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A12071

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerata la grave situazione determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, a causa della presenza di sostanze inquinanti e pericolose per la salute dell'uomo e per l'ambiente rilevate nei reflui scaricati;

Considerato che la situazione sopra descritta potrebbe comportare gravi ripercussioni di carattere socio, economico ed ambientale, anche in considerazione del fatto che le situazioni di maggiore criticità ambientale sono state registrate in prossimità della foce del fiume sulla quale insiste la zona metropolitana di Chieti-Pescara e negli agglomerati di L'Aquila e Sulmona-Pratola Peligna;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere o dispiegabili dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto in tempi correlati alla gravità della stessa;

Ritenuto necessario attuare con la massima urgenza tutti gli interventi di carattere straordinario per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 23 novembre 2005 dell'assessore alla protezione civile della regione Abruzzo, con la quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del 7 novembre 2005 del sindaco di Pescara con la quale si concorda sull'opportunità di dichiarare lo stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A12072

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati - Inserimento di una fascia di prezzo - Radiazione di alcune marche di tabacco lavorato nonché modifica dei contenuti di nicotina e di monossido di carbonio di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Vista l'istanza della ditta Gutab Sas per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigari e sigaretti;

Vista la richiesta della ditta British American Tobacco Italia SpA per il cambio di contenuti di nicotina e di monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Gutab Sas, Gallaher Italia Srl, British American Tobacco Italia SpA, Imperial Tobacco Italy Srl, International Tobacco Agency Srl e MagaTeam Srl, intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto dal fornitore;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005 e successive integrazioni, e alla tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

SIGARI NATURALI

CANDLELIGHT CORONA HAVANA FILLER IN FRESH PACK

SIGARI ALTRI

CANDLELIGHT AROMA CHERRY
CANDLELIGHT AROMA VANILLA
CANDLELIGHT BRASIL 100
CANDLELIGHT CIGAR HAVANA FILLER
CANDLELIGHT CIGAR SUMATRA
CANDLELIGHT CORONA BRASIL
CANDLELIGHT CORONA GRANDE BRASIL
CANDLELIGHT CORONA GRANDE SUMATRA
CANDLELIGHT CORONA SUMATRA
CANDLELIGHT GENTLE SENORITA AROMA COFFEE
CANDLELIGHT GENTLE SENORITA AROMA WHISKY
CANDLELIGHT PANATELLA GRANDE BRASIL
CANDLELIGHT PANATELLA GRANDE SUMATRA
CANDLELIGHT ROBUSTO BRASIL
CANDLELIGHT ROBUSTO SUMATRA
CANDLELIGHT SUMATRA 100

SIGARETTI ALTRI

CANDLELIGHT AROMA COFFEE
CANDLELIGHT AROMA WHISKY
CANDLELIGHT CHERRY AROMA MINIS
CANDLELIGHT CORONA SLIM BRASIL
CANDLELIGHT CORONA SLIM SUMATRA
CANDLELIGHT HAVANA FILLER MINIS
CANDLELIGHT MINI CHERRY CIGARS
CANDLELIGHT MINI CIGAR VANILLA
CANDLELIGHT MINI CIGARS BRASIL
CANDLELIGHT MINI CIGARS SUMATRA
CANDLELIGHT MINI CIGARS VANILLA
CANDLELIGHT PANATELLAS BRASIL
CANDLELIGHT PANATELLAS SUMATRA
CANDLELIGHT SENORITAS BRASIL
CANDLELIGHT SENORITAS SUMATRA
CANDLELIGHT SUMATRA MINIS
CANDLELIGHT VANILLA AROMA MINIS

Art.2

I contenuti di nicotina e di monossido di carbonio della seguente marca di sigarette sono così modificati :

	mg/sigaretta da		mg/sigaretta a	
	nicotina	monossido di carbonio	nicotina	monossido di carbonio
DUNHILL BLUE	0,70	7,0	0,60	8,0

Art.3

Nella tabella B – sigaretti - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni è inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per Kg. convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B – SIGARETTI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
		€		
49,33	9,80	16,33	22,54	98,00

Art.4

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005 e successive integrazioni, dalla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Conf.
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS	0,5	6,0	6,0	165,00	20	3,30
RONSON SPECIAL BLEND	0,9	10,0	10,0	150,00	20	3,00
RONSON SPECIAL WHITE	0,5	5,0	5,0	150,00	20	3,00
RONSON SUPER WHITE	0,2	2,0	3,0	150,00	20	3,00
WEST BLUE	0,4	4,0	4,0	150,00	20	3,00

SIGARI E SIGARETTI

(TABELLA B)

SIGARI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CANDLELIGHT CORONA BRASIL 100	100,00	1	0,50
CANDLELIGHT CORONA SUMATRA 100	100,00	1	0,50

SIGARETTI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
WILLEM II PRIMO 20 MINI ESPRESSO	92,00	20	4,60
WILLEM II PRIMO 20 MINI VANILLA	92,00	20	4,60

SIGARETTI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
AL CAPONE POCKETS 10	68,00	10	1,70
AL CAPONE POCKETS FILTER 10	76,00	10	1,90
AL CAPONE SWEETS FILTER 10	92,00	10	2,30
CANDLELIGHT NEW AROMA CHERRY	360,00	1	0,90
CANDLELIGHT NEW AROMA COFFEE	360,00	1	0,90
CANDLELIGHT NEW AROMA VANILLA	360,00	1	0,90
CANDLELIGHT NEW AROMA WHISKY	360,00	1	0,90
CANDLELIGHT NEW MINIS CHERRY	98,00	20	4,90
CANDLELIGHT NEW MINIS COFFEE	98,00	20	4,90
CANDLELIGHT NEW MINIS VANILLA	98,00	20	4,90
CANDLELIGHT NEW MINIS WHISKY	98,00	20	4,90

TRINCIATI

(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
MAC BAREN GIFT BOX	145,00	100	14,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 135

05A12148

DECRETO 16 dicembre 2005.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere alla data del 9 dicembre 2005, a seguito dell'espletamento dell'operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2005, n. 16440, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato Testo unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e in cui si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della «Direzione II»;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2005, n. 132455, con il quale si è disposto il rimborso anticipato mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 6 dicembre 2005 con regolamento 9 dicembre 2005, in base al quale sono state effettuate le operazioni di riacquisto di titoli di Stato di seguito elencate:

Importo nominale rimborsato

B.T.P. 4,75%	15 marzo 2006	(IT0003088959)	745.000.000,00	nota B.I. n. 1213449 del 15 dicembre 2005
B.T.P. 2,75%	15 maggio 2006	(IT0003477111)	562.000.000,00	« « «
B.T.P. 2,75%	15 gennaio 2007	(IT0003611156)	950.000.000,00	« « «
C.C.T.	1° aprile 2008	(IT0003097109)	365.000000,00	« « «
C.C.T.	1° aprile 2009	(IT0003263115)	860.000.000,00	« « «
C.C.T.	1° ottobre 2009	(IT0003384903)	562.000.000,00	« « «

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 22 aprile 2005, n. 16440, in base al quale necessita emettere decreti di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico a firma del direttore della «Direzione II»;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza dei citati prestiti alla data del 9 dicembre 2005, a seguito dei rimborsi effettuati, è la seguente:

Importo in circolazione

B.T.P. 4,75%	15 marzo 2006	(IT0003088959)	12.026.671.000,00
B.T.P. 2,75%	15 maggio 2006	(IT0003477111)	11.899.688.000,00
B.T.P. 2,75%	15 gennaio 2007	(IT0003611156)	15.650.000.000,00
C.C.T.	1° aprile 2008	(IT0003097109)	9.592.000.000,00
C.C.T.	1° aprile 2009	(IT0003263115)	12.024.800.000,00
C.C.T.	1° ottobre 2009	(IT0003384903)	13.038.000.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A12149

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 dicembre 2005.

Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»;

Visto l'art. 6 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che prevede la determinazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'apposita segnaletica da installare nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse;

Considerato l'art. 2, comma 3 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che demanda alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle aree sciabili attrezzate;

Sentita altresì, la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI (FISI);

Acquisito il contributo dell'Ente nazionale italiano di unificazione come redatto dalla commissione «Sicurezza», nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali»;

Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante, ovvero, per il principio del mutuo riconoscimento, deve essere conforme alla normativa nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, di una Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE o della Turchia purché venga garantito un livello di sicurezza equivalente in termini di tutela della salute e dell'incolumità degli utenti.

2. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia.

Art. 2.

Per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci è stato redatto il «Decalogo comportamentale dello sciatore» di cui all'allegato 2 al presente decreto che stabilisce il codice di comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire danni.

Gli esercenti le aree sciabili devono dare ampia informazione agli utenti del suddetto decalogo.

Art. 3.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si rendesse necessaria provvederà con apposito decreto all'introduzione di nuovi segnali o all'aggiornamento ed alla modifica dei segnali di cui all'allegato 1, redatti dalla Commissione sicurezza dell'UNI nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO 1

NORME TECNICHE UNI SULLA SEGNALETICA PREDISPOSTA NELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

UNI 8132 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Caratteristiche».

UNI 8133 - 6 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Posto di pronto soccorso».

UNI 8133 - 7 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Posto di chiamata per soccorso».

UNI 8133 - 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Pista da fondo per tecnica classica».

UNI 8133 - 17 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Pista da snowboard».

UNI 8133 - 18 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Pista da fondo per tecnica libera».

UNI 8133 - 19 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Centro sciistico».

UNI 8133 - 20 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Sentiero invernale.

UNI 8134 - 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di obbligo - Seguire una determinata direzione».

UNI 8134 - 22 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di obbligo - Utilizzare lo snowboard».

UNI 8134 - 23 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di obbligo - Utilizzare il casco protettivo per minori di 14 anni».

UNI 8135 - 1 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato camminare sulla pista da sci».

UNI 8135 - 2 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato usare la slitta».

UNI 8135 - 3 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato usare lo skibob».

UNI 8135 - 10 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato l'accesso».

UNI 8135 - 11 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato sciare nel bosco».

UNI 8135 - 14 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato l'uso dello snowboard».

UNI 8135 - 15 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato sciare».

UNI 8136 - 1 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Strettoia».

UNI 8136 - 2 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Incrocio».

UNI 8136 - 3 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Pericolo generico».

UNI 8136 - 4 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Attenzione al mezzo battipista».

UNI 8136 - 5 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Pericolo di caduta».

UNI 8136 - 6 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Crepaccio».

UNI 8136 - 8 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Cannone per innevamento artificiale».

UNI 8136 - 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Dosso».

UNI 8136 - 10 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Cunetta».

UNI 8136 - 11 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Brusca svolta a sinistra».

UNI 8136 - 12 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Brusca svolta a destra».

UNI 8136 - 13 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Tratto con forte pendenza».

UNI 8136 - 14 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Attenzione mezzo battipista con verricello».

UNI 8136 - 15 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Attenzione motoslitta».

UNI 8137 «Segnaletica specifica per piste da sci - Caratteristiche».

UNI 10869 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Sistemi di guida visuali destinati all'informazione del pubblico - Orientamento con l'aiuto di frecce di direzione, segnali, testi, luce e colori».

UNI 8867 «Segnaletica specifica per piste da fondo - Caratteristiche».

UNI 8133 - 6

UNI 8133 - 7

UNI 8133 - 9

UNI 8133 – 17

UNI 8136 – 18

UNI 8133 – 19

UNI 8133 – 20

UNI 8134– 9

UNI 8134 - 22

UNI 8134 – 23

UNI 8135 – 1

UNI 8135 – 2

UNI 8135 – 3

UNI 8135 – 10

UNI 8135 – 11

UNI 8135 – 14

UNI 8135 – 15

UNI 8136– 1

UNI 8136 – 2

UNI 8136 – 3

UNI 8136 – 4

UNI 8136 – 5

UNI 8136 – 6

UNI 8136 – 8

UNI 8136 – 9

UNI 8136 – 10

UNI 8136 – 11

UNI 8136 – 12

UNI 8136 – 13

UNI 8136 – 14

UNI 8136 – 15

UNI 8137

UNI 8137

UNI 8137

UNI 8137

UNI 8137

UNI 8867

UNI 8867

ALLEGATO 2

IL DECALOGO DELLO SCIATORE

Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.

1. *Rispetto per gli altri.*

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

2. *Padronanza della velocità e del comportamento.*

Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

3. *Scelta della direzione.*

Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. *Sorpasso.*

Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. *Immissione ed incrocio.*

Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.

6. *Sosta.*

Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

7. *Salita.*

In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. *Rispetto della segnaletica.*

Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni.

9. *Soccorso.*

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. *Identificazione.*

Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

05A12128

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 16 dicembre 2005.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto del 21 dicembre 2004, relativo ai beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 42134 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Considerato l'esito di ulteriori accertamenti nel frattempo effettuati dagli uffici dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto 42134 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 42134 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 dicembre 2004 è in parte rettificato come segue:

l'esatta identificazione catastale della porzione del compendio minerario dell'Isola d'Elba, situata in Rio Marina - località Vigneria, di cui alla pag. 105 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, è la seguente: Rio Marina - Località Vigneria - foglio 13 - particelle 21 - 23 - 38 - 42 - 46 da 67 a 70 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 da 78 a 82 - 83 - 84 da 85 a 87 - 91 - 93 - 156 - 158 - 159 da 163 a 165.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

05A12073

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2005.

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo dell'INFN n. 9335 del 28 ottobre 2005, con la quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'Istituto nazionale di fisica nucleare»;

Vista la nota dell'Istituto dell'8 novembre 2005, prot. n. 020711, con la quale la deliberazione n. 9335 è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del 2 dicembre 2005, prot. n. 962, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca approva la anzidetta deliberazione n. 9335 del 28 ottobre 2005;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1. Che si provveda alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del «Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'Istituto nazionale di fisica nucleare», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 16 dicembre 2005

Il Presidente: PETRONZIO

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito codice;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *d)* del codice che definisce «dati sensibili» i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera *e)* del codice che definisce «dati giudiziari» i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o le qualità di imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Visto l'art. 20, comma 2 del codice, il quale dispone che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante;

Visto l'art. 21, comma 2, del codice il quale afferma che le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari;

Viste le finalità di rilevante interesse pubblico connesse alle attività dei soggetti pubblici indicate negli articoli 59, 60, 68, 71, 95, 112 del codice;

Considerato che tra le operazioni effettuate dall'INFN che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, rientrano, in particolare, le interconnesioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto di indicare sinteticamente le operazioni ordinarie che l'INFN deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge ovvero le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione;

Ritenuto di individuare analiticamente, in relazione ai trattamenti disciplinati dal presente regolamento, le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quali le interconnessioni ed i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento e le comunicazioni di dati a terzi;

Considerato che i trattamenti di cui sopra sono effettuati nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005) che ha suggerito un modello per l'individuazione delle tipologie dei dati e delle operazioni eseguibili;

Visto il parere di conformità espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 19 ottobre 2005;

Considerata la natura regolamentare del presente atto che ne impone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana secondo le modalità e procedure di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, contenente «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito del trattamento

1.1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede al trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari nell'ambito dei procedimenti amministrativi inerenti la gestione del personale e degli ospiti, nonché, in via eventuale, nell'ambito di attività contenziose in giudizi attivi o passivi riguardanti diritti o interessi del personale o di terzi.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

2.1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del codice, le sette schede che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 7, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate dal codice.

2.2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

2.3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazioni e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2.4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'INFN sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del codice).

2.5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del codice).

ALLEGATO

SCHEDA n. 1

Denominazione del trattamento
Attività relativa alla Gestione del personale e degli ospiti: atti e provvedimenti inerenti: a) le attività di reclutamento del personale, anche in relazione al collocamento obbligatorio ed a personale appartenente a categorie protette; b) al conferimento borse di studio; c) le attività di associazione; c) la formazione scientifica e diffusione della cultura.
Fonti normative
Fonti normative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento: D.Lgs. n. 165/01; L. n. 300/70; D.P.R. n. 3/57; Codice Civile: in particolare art. 2087 e ss., art. 2222 e ss., art. 2043 e ss, art. 1882 e ss.; D.Lgs. 276/03; D.Lgs. n. 368/01; L. n. 70/75; L. n. 104/92, D.P.R. n. 487/94; D.Lgs. n. 286/98; D.P.R. n. 394/99; D.P.R. n. 445/2000; L. n. 68/99; L. n. 113/85; L. n. 125/91; L. n. 449/97; D.Lgs. n. 38/2000; L. n. 168/89; CCNL relativi al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e CCNI di Ente.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Rilevanti finalità esplicitate dal D.lgs. n. 196/2003. Finalità di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto attiene l'instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito od onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di rapporti di lavoro subordinati; nonché finalità di cui all'art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 196/03, in relazione alle attività di formazione scolastica, professionale, superiore o universitaria.
Tipi di dati trattati
❑ origine |X| razziale |X| etnica ❑ convinzioni |X| religiose, |_| filosofiche, |_| d'altro genere ❑ convinzioni |X| politiche, |X| sindacali ❑ stato di salute: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| anamnesi familiare ❑ vita sessuale |X| [soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso] ❑ dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. *e*) d.lg. n.196/2003) |X|
Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
❑ Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi ❑ Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:NO
Particolari forme di elaborazione
❑ Interconnessione e raffronti di dati: |X| con altri trattamenti effettuati dagli uffici del personale ed affari assicurativi, ai fini della gestione del personale finalizzati ad assicurare il trattamento economico e giuridico, nonché per l'attivazione delle tutele assicurative; |X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del DPR n. 445/2000; ❑ Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario: NO ❑ Comunicazione all'INAIL (art. 14 D.Lgs. 38/00 e 4bis D.Lgs. 181/00) ed alla Compagnia assicuratrice per l'attivazione delle tutele assicurative (Cod. Civ. art. 2087 e ss. e 2043 e 1913), nonché alla autorità locale di pubblica sicurezza in caso di reclutamento o ricezione stranieri, ex art. 7 D.Lgs. n.286/98. ❑ Diffusione: NO
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Raccolta dati contenuti nei curricula e nelle domande di partecipazione a concorsi e selezioni per l'assunzione o il conferimento di borse di studio o assegni di ricerca, conferimento di incarichi di associazione. La raccolta, effettuata prevalentemente presso gli interessati può essere effettuata presso terzi in relazione al collocamento obbligatorio (in particolare presso i Servizi per l'Impiego per i Lavoratori Disabili), o presso Istituti scolastici religiosi in relazione a soggetti che abbiano conseguito titoli di studio presso tali Istituti. L'elaborazione è effettuata al fine di predisporre gli atti e provvedimenti diretti a compiere le attività di selezione del personale e di stipula di contratti di lavoro, di associazione e di conferimento di incarichi, borse di studio o assegni di ricerca, con comunicazioni ad INAIL e Compagnia Assicuratrice ai fini dell'attivazione delle coperture assicurative. Possono essere effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità, fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/00. Eventuale raccolta di dati contenuti in domande o documentazione relativa alla partecipazione a seminari, convegni, stage e simili o visite da parte di ospiti: il cui trattamento avviene per le sole finalità di gestione di tali eventi.

SCHEDA n. 2

Denominazione del trattamento

Attività relativa alla Gestione del personale e degli ospiti: atti e provvedimenti diretti ad adempiere agli obblighi inerenti le invalidità, malattie, malattie professionali, gravidanza, puerperio del personale, nonché atti e provvedimenti connessi agli obblighi relativi ad infortuni del personali e degli ospiti.

Fonte normativa

Fonti normative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento:
D.Lgs. n. 165/01; L. n. 300/70; D.P.R. n. 3/57; D.P.R. n. 445/2000; Codice Civile: in particolare art. 2087 e ss, art. 2043 e ss., art. 1882 e ss.; D.Lgs. n. 626/94; D.P.R. n. 303/56; D.Lgs. n. 230/95; D.P.R. n. 1124/65; D.Lgs. n. 38/2000; D.Lgs. n. 151/2001; L. n. 168/89; CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; CCNI di Ente.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.lgs. n. 196/2003.
Finalità di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto attiene la gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito od onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di rapporti di lavoro subordinati, nonché finalità di cui all'art. 68 in tema di concessione di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni.

Tipi di dati trattati

- origine |_| razziale |_| etnica
- convinzioni |_| religiose, |_| filosofiche, |_| d'altro genere
- convinzioni |_| politiche, |_| sindacali
- stato di salute: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |_| anamnesi familiare
- vita sessuale |_|
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. *e*) d.lg. n.196/2003) |_|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
- Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: NO

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessione e raffronti di dati:

  |X| con altri trattamenti effettuati dagli uffici del personale ed affari assicurativi ai fini della tutela assicurativa per invalidità, malattie, infortuni.

  |X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del DPR n. 445/2000;
- Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario: NO
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: INAIL e autorità locale di pubblica sicurezza in caso di infortuni o malattie professionali ex DPR n. 1124/65; AUSL per controllo sussistenza patologia (visita fiscale) ex CCNL; comunicazione alla compagnia assicuratrice, in caso di eventuali infortuni, ai fini dell'attivazione della tutela assicurativa ex art. 2087, art 2043, ed art. 1913 Cod. Civ.
- Diffusione: NO

Altre operazioni: NO

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Raccolta dati effettuata prevalentemente presso gli interessati o, in via eventuale anche da terzi, quali Strutture sanitarie, in relazione a richieste di indennizzo ed inerenti le attività di trattamento di cui alla presente scheda. Eventuali comunicazioni dei dati possono essere effettuate alle amministrazioni sopra indicate ed alla Compagnia assicuratrice ai fini di attivazione della tutela assicurativa o dell'accertamento dello stato morboso. L'elaborazione degli stessi dati è diretta alla predisposizione ed emissione degli eventuali provvedimenti conseguenti. Possono essere effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità, fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/00.
Eventuali dati acquisiti da ospiti in relazione alle attività di formazione scientifica o da visitatori non sono assoggettati ad interconnessioni o raffronti, ma possono essere comunicati alla compagnia assicuratrice per l'attivazione della tutela assicurativa nell'eventualità di infortuni occorsi in occasione di eventi di divulgazione scientifica o di visite alle sedi INFN.

SCHEDA n. 3

Denominazione del trattamento

Attività relativa alla Gestione del personale: atti e provvedimenti diretti ad adempiere agli obblighi inerenti il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo.

Fonte normativa

Fonti normative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento:
D.Lgs. n. 165/01; L. n. 300/70; D.P.R. n. 3/57; art. 2087 Codice Civile; D.P.R. n. 445/2000; D.P.R. n. 1124/65; D.P.R. n. 461/01; L. n. 168/89; D.P.R. n. 411/76; D.P.R. n. 509/79; L. n. 168/89; CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; CCNI di Ente.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Rilevanti finalità esplicitate dal D.lgs. n. 196/2003:
Finalità di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto attiene la gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito od onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di rapporti di lavoro subordinati.

Tipi di dati trattati

- origine |_| razziale |_| etnica
- convinzioni |_| religiose, |_| filosofiche, |_| d'altro genere
- convinzioni |_| politiche, |_| sindacali
- stato di salute: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso | X| anamnesi familiare
- vita sessuale |_|
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. *e*) d.lg. n.196/2003) |_|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
- Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: NO

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessione e raffronti di dati:

  |X| con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente: con altri trattamenti effettuati ai fini della gestione del personale diretti al compimento delle attività istruttorie.

  |X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del DPR n. 445/2000;
- Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario: NO
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Commissione Territoriali competente per equo indennizzo ex artt. 5 e 6 DPR n. 461/01 o AUSL competente ex art. 9 DPR n. 461/01, trasmissione al Comitato di verifica ed all'interessato ex art, 8 DPR n. 461/01; eventuali comunicazioni a terzi per richieste pareri ex art. 16 DPR n. 461/01.
- Diffusione:NO
- Altre operazioni: NO

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Raccolta dati contenuti nelle istanze per riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio o di equo indennizzo. Eventuale raccolta dati può essere effettuata presso terzi in fase istruttoria (in particolare presso Strutture Sanitarie), anche nel caso di avvio d'ufficio del procedimento. Per la particolare specificità del trattamento possono essere raccolti dati di tipo sanitario: in tale ambito oltre ai dati relativi alle patologie attuali ed alle terapie in corso effettuate dall'interessato, possono rilevare anche eventuali dati relativi alle patologie pregresse ed all'anamnesi familiare in relazione alla verifica della effettiva riconducibilità della patologia a causa di servizio. Effettuazione delle comunicazioni richieste dalla normativa di settore per il compimento dell'attività procedurale e predisposizione dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge ed in particolare dal D.P.R. n. 461/2001. Possono essere effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità, fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/00.

SCHEDA n. 4

Denominazione del trattamento

Attività relativa alla Gestione del personale: atti e provvedimenti diretti ad adempiere agli obblighi inerenti la definizione dello stato giuridico ed economico, ivi inclusi l'accertamento dei presupposti per la sospensione o la cessazione dal servizio, il trasferimento di sede, la garanzia dei diritti politici e sindacali, nonché l'adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili relativamente al personale in servizio o in quiescenza.

Fonte normativa

Fonti normative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento:
D.Lgs. n. 165/01; L. n. 300/70; D.P.R. n. 3/57; Codice Civile; D.P.R. n. 445/2000; D.Lgs. n. 66/03; L. n. 125/91; D.Lgs. n. 196/2000;L. n. 898/70; D.Lgs. n. 368/01; D. Lgs. n. 276/03; L. n. 53/2000; D. Lgs. n. 77/02 D.P.R. n. 309/90; L. n. 584/67; D.Lgs. n. 267/2000; L. n. 146/90; L.n. 816/85; D.P.C.M. n. 770/94; D.P.R. n. 1124/65; L. n. 104/92; D.Lgs. n. 151/01; L. n: 335/95; D.P.R. n. 917/86; D.P.R. n. 600/73; L. n. 168/89; CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; CCNI di Ente.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Rilevanti finalità esplicitate dal D.lgs. n. 196/2003
Finalità di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto attiene la gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito od onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di rapporti di lavoro subordinati.

Tipi di dati trattati

- origine |_| razziale |_| etnica
- convinzioni |X| religiose, |_| filosofiche, |_| d'altro genere
- convinzioni |X| politiche, |X| sindacali
- stato di salute: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| anamnesi familiare
- vita sessuale |_|
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. *e*) d.lg. n.196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
- Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

  Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: NO

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessione e raffronti di dati:

  |X| con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente effettuati per la gestione del personale al fine della complessiva e coerente gestione del rapporto di lavoro.

  |X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del DPR n. 445/2000;
- Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario: NO
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: comunicazioni alle Organizzazioni sindacali ex art. 44 CCNL; all'Amm.ne finanziaria ex DPR. 600/73; comunicazione alla compagnia assicuratrice ai fini dell'attivazione della tutela assicurativa ex art. 2087 e ss., 2043 e ss., 1913 Cod. Civ.; comunicazioni ai creditori circa eventuali assegnazioni e pignoramenti dei redditi del personale (art. 547 cpc, o art. 8 l. 898/70).
- Diffusione: NO
- Altre operazioni: NO

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Raccolta presso interessati o, in via eventuale, presso terzi (in particolare Strutture Sanitarie, INAIL, Istituti scolastici religiosi) dei dati necessari alla predisposizione di atti e provvedimenti relativi alle attività di gestione del personale di cui alla presente scheda (quali la concessione ex CCNL di permessi o assenze per malattia, per terapie o per motivi di formazione, motivi politici o sindacali). Elaborazione dei dati stessi finalizzati alla tutela previdenziale del personale, all'adempimento degli obblighi in materia fiscale ed alla eventuale verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati. Comunicazioni alle organizzazioni sindacali dirette a garantire i diritti sindacali del personale in applicazione del CCNL, nonché all'Amm.ne finanziaria per gli adempimenti fiscali ed alla compagnia assicuratrice al fine di garantire le tutele assicurative. Possono essere effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità, fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/00.

SCHEDA n. 5

Denominazione del trattamento

Attività relativa alla Gestione del personale ed ospiti: atti e provvedimenti diretti a provvedere alla concessione di benefici assistenziali, sociali ed alle coperture assicurative.

Fonte normativa

Fonti normative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento:
D.Lgs. n. 165/01; L. n. 300/70; D.P.R. n. 3/57; Codice Civile; D.P.R. n. 1124/65; D.P.R. n. 445/2000; CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; CCNI di Ente; D.P.R. n. 509/79; L. n. 168/89; D.P.R. n 346/83; D.P.R. n. 171/91.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Rilevanti finalità esplicitate dal D.lgs. n. 196/2003:
Finalità di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto attiene la gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito od onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di rapporti di lavoro subordinati, o comunque finalità di cui all'art. 68 in tema di concessione di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni..

Tipi di dati trattati

- origine |_| razziale |_| etnica
- convinzioni |X| religiose, |_| filosofiche, |_| d'altro genere
- convinzioni |_| politiche, |_| sindacali
- stato di salute: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| anamnesi familiare
- vita sessuale |_|
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. *e*) d.lg. n.196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
- Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: NO

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessione e raffronti di dati:

  |X| con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente: trattamenti effettuati dagli uffici del personale ed affari assicurativi, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici.

  |X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del DPR n. 445/2000.
- Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario: NO
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: all'Istituto di Credito per la concessione di mutui agevolati (L. 300/70); comunicazioni alla Compagnia assicuratrice ai fini della copertura assicurativa ed eventuale indennizzo (Cod. Civ.)
- Diffusione: NO
- Altre operazioni: NO

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Raccolta ed elaborazione dei dati contenuti nelle istanze degli interessati o di altri soggetti per loro conto e dirette ad ottenere la concessione di benefici, o nella documentazione allegata alle medesime istanze (concessione di sussidi a copertura di spese sanitarie in connessione ad attestazione di trattamenti medici effettuati, o sussidi per spese scolastiche concessi anche in caso di eventuale frequenza di Istituti scolastici religiosi); eventuale raffronto di taluni dati ai fini di accertamento della sussistenza del diritto ai benefici medesimi, ovvero di verifica del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati. Elaborazione dei dati ai fini della predisposizione degli atti e provvedimenti conseguenti previste dalla legge e dai regolamenti. Comunicazioni all'Istituto di Credito di documentazione attinente il reddito che, in via eventuale, può contenere dati sensibili (dichiarazione redditi) ai fini della concessione dei mutui agevolati e comunicazioni alla Compagnia assicuratrice ai fini della copertura assicurativa ed eventuale indennizzo.

SCHEDA n. 6

Denominazione del trattamento

Attività relativa alla Gestione del personale: atti e provvedimenti diretti ad adempiere agli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, nonché l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Fonte normativa

Fonti normative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento:
D.Lgs. n. 165/01; L. n. 300/70; D.P.R. n. 3/57; Codice Civile; D.Lgs. n. 626/94; D.Lgs. n. 230/95; D.Lgs. n. 1124/65; D.Lgs. n. 66/03; D.P.R. n. 309/90; L. n. 584/67; L. n. 104/92; D.Lgs. n. 151/01; L. n: 335/95; L. n. 68/99; D.P.R. n. 333/2000; D.Lgs. n. 38/2000; D.P.R. n. 547/55 e s.m.i.; D.Lgs. n. 277/91; D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i.; D.M. 10.03.1998; D.Lgs. n. 493/96; D.Lgs. n. 345/99; D.M. n. 388/03; D.P.R. n. 303/56; L. n. 833/78; CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Rilevanti finalità esplicitate dal D.lgs. n. 196/2003:
finalità di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto attiene la gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito od onorario o a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di rapporti di lavoro subordinati.

Tipi di dati trattati

- origine |X| razziale |_| etnica
- convinzioni |_| religiose, |_| filosofiche, |_| d'altro genere
- convinzioni |_| politiche, |_| sindacali
- stato di salute: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| anamnesi familiare
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. *e*) d.lg. n.196/2003) |_|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
- Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Altre operazioni: NO

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessione e raffronti di dati:

  |_| con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente: NO

  |_| con altri soggetti pubblici o privati: NO

  Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario: NO
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: comunicazione agli interessati circa i dati medici raccolti (D.Lgs.626/1994 s.m.i.; D.Lgs. 230/1995 s.m.i.); consegna dei dati medici raccolti agli organi preposti alla tutela sanitaria in base alla normativa vigente (D.Lgs.626/1994 s.m.i.; D.Lgs. 230/1995 s.m.i.); comunicazione agli organi competenti delle informazioni necessarie alla denuncia di malattia professionale e infortunio sul lavoro (D.P.R. 1124/1965 s.m.i. e Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 Aprile 2004). I dati dosimetrici sono trasmessi al medico autorizzato, nonché al datore di lavoro (art. 78 e 80 D.Lgs. 230/95) e, su richiesta, ai datori di lavoro del personale associato (art. 65 D.Lgs. 230/95).
- Diffusione: NO
- Altre operazioni: NO

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Raccolta dei dati medici presso gli interessati nell'ambito della sorveglianza sanitaria e custodia dei dati presso gli archivi sanitari (D.Lgs.626/1994 s.m.i.; D.Lgs. 230/1995 s.m.i.). Interconnessione e raffronto dei dati vengono effettuati soltanto in modo aggregato e anonimo in adempimento agli obblighi di legge (D.Lgs. 626/1994 s.m.i.).
Nell'ambito delle finalità istituzionali dell'INFN vengono raccolti anche dati dosimetrici relativi al personale dipendente ed al personale con incarico di ricerca, associazione o collaborazione tecnica, di cui all'art. 3 del Regolamento Generale INFN per i quali l'Amministrazione di appartenenza ha fatto richiesta all'INFN di applicare il D.Lgs. 230/95 ai propri dipendenti. I dati dosimetrici sono dati in generale correlabili alle stime del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita. La raccolta viene effettuata, almeno una volta l'anno, presso gli Enti e le istituzioni nazionali ed estere dove il personale si reca a prestare la propria opera. La raccolta interna viene effettuata secondo la frequenza stabilita con apposito ordine di servizio.

SCHEDA n. 7

Denominazione del trattamento

Attività relativa alla Gestione dei procedimenti disciplinari e Contenziosi: atti e provvedimenti diretti all'accertamento di responsabilità civile, penale, disciplinare, contabile; formulazione di pareri giuridici e compimento delle attività connesse alla difesa dell'Amministrazione nei giudizi attivi o passivi inerenti diritti ed interessi del personale o di terzi.

Fonte normativa

Fonti normative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento:
D.Lgs. n. 165/01; L. n. 300/70; D.P.R. n. 3/57; Codice Civile; Codice di Procedura Civile, Codice Penale, Codice di Procedura Penale; R.D n. 2440/23; R.D. n. 827/24; L. n. 20/94; R.D. n. 1611/33 e D.P.R. 15/10/90; R.D. n. 37/34; R.D.L. n. 1578/33; R.D. n. 642/1907; R.D. 1054/24; R.D. n. 2248/1865; L. n. 1034/71; D.Lgs. n. 80/98; L. n. 205/2000; L. n. 168/89; CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Rilevanti finalità esplicitate dal D.lgs. n. 196/2003:
Finalità di cui all'art. 71 e 112 del D.Lgs. n. 196/2003 in tema di attività sanzionatorie e di tutela.

Tipi di dati trattati

- origine |X| razziale |X| etnica
- convinzioni |X| religiose, |X| filosofiche, |X| d'altro genere
- convinzioni |X| politiche, |X| sindacali
- stato di salute: |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| anamnesi familiare
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. *e*) d.lg. n.196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
- Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: NO

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessione e raffronti di dati:

|X| con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente: con trattamenti effettuati da uffici del personale o dei rapporti contrattuali per le verifiche connesse ad una corretta attività di consulenza e difesa, nonché per le verifiche connesse alla esigenze di verifiche di fondatezza dell'avvio di eventuali procedimenti disciplinari, civili, penali o contabili.

|X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del DPR n. 445/2000;

- Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo o giudiziario: NO
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: dati sensibili eventualmente contenuti nelle memorie difensive sono comunicati all'Avvocatura dello Stato ai fini del patrocinio in giudizio ex R.D. 1611/33 e D.P.R. del 5/10/90 ovvero agli avvocati del libero foro in caso di domiciliazione ex R.D. n. 37/34, oppure direttamente all'Autorità Giudiziaria nel caso di patrocinio diretto ai sensi del codice di procedura civile, di procedura penale o della procedura contabile. Nei casi previsti dalla legge (D.Lgs. 165/01) ad altre Amministrazioni in caso di trasferimento del dipendente.
- Diffusione: NO
- Altre operazioni: NO

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Raccolta dei dati contenuti in eventuali comunicazioni di illecito penale o disciplinare (comunicazioni da Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria o anche da soggetti privati in caso di illeciti); elaborazione ed eventuale integrazione dei dati medesimi e predisposizione degli atti istruttori diretti alla irrogazione ed applicazione di sanzioni disciplinari. Raccolta dei dati eventualmente contenuti in documenti che evidenziano illeciti civili, penali o contabili, elaborazione degli stessi in attività di istruttoria.
Eventuali dati relativi ad ospiti o visitatori non sono oggetto di interconnessione o raffronto, ma possono essere comunicati alle Autorità competenti all'eventuale verificarsi di fatti o circostanze che determinino illecito civile o penale.
Acquisizione dei dati eventualmente contenuti negli atti di giudizio o comunque relativi alle fattispecie da cui origina l'illecito o il contenzioso o la richiesta di parere, eventuale acquisizioni presso l'interessato o terzi ai fini della predisposizione del parere, degli atti difensivi o di proposizione del giudizio, predisposizione del parere richiesto o degli atti o memorie, comunicazione degli atti difensivi o delle memorie all'Avvocatura dello Stato o direttamente all'Autorità giudiziaria. Possono essere effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità, fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/00.

05A12129

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Distillazione facoltativa dei vini di cui all'articolo 29 del regolamento CE n. 1493/99. Campagna vitivinicola 2005/2006

Si comunica che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 199 del 29 luglio 2005 il regolamento (CE) n. 1219/05 del 28 luglio 2005 con il quale è stato, tra l'altro, confermato, per la presente campagna, la percentuale del 25% del volume di vino per la quale ciascun produttore può concludere contratti per la distillazione del vino destinato alla produzione di alcool da utilizzare negli usi commestibili (art. 29 del regolamento CE n. 1493/99).

Con il presente comunicato si intendono ricordare alcune comunicazioni fondamentali che sono effettuate dagli uffici incaricati dalle regioni a ricevere ed approvare i contratti.

Gli uffici preposti dalle regioni a ricevere ed approvare i contratti devono far pervenire tramite fax (064814377) o via e-mail (pagr9@-politicheagricole.it) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale per politiche agricole - POLAGR. IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma:

entro e non oltre il 5 gennaio 2006 i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentate fino al 23 dicembre 2005, compilando l'apposito modello *A)*;

entro e non oltre il 1º marzo 2006, i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni approvati, compilando l'apposito modello *B)*.

Si precisa che l'approvazione dei contratti presentati può avvenire esclusivamente tra il 30 gennaio ed il 20 febbraio 2006, e solo dopo la comunicazione da parte del Ministero delle decisioni adottate dalla commissione di procedere all'approvazione o all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti presentati.

Ulteriori precisazioni, comprese quelle relative all'approvazione parziale ed anticipata dei contratti, sono riportate nelle note n. F/2518 del 7 ottobre 2005 e n. F/276 del 31 ottobre 2005 pubblicate sul sito Internet del Ministero: www.politicheagricole.it

05A12196

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Pliva»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 676 del 14 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM PLIVA, nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10, 20092 - Cinisello Balsamo (Milano) Italia, codice fiscale 03227750969.

Confezione:

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

A.I.C. n. 036550010 (in base 10), 12VFCU (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Help S.A. Pharmaceuticals - Ioannina - Greece, Pedini (produzione, controllo, confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

A.I.C. n. 036550010 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 11,51 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 19,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione:

A.I.C. n. 036550010 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12047

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Hyperphar»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 677 del 14 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM HYPERPHAR nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» blister 14 compresse; «20 mg compresse rivestite con film» blister 28 compresse; «20 mg compresse rivestite con film» contenitore 14 compresse; «20 mg compresse rivestite con film» contenitore 28 compresse; «40 mg compresse rivestite con film» blister 14 compresse; «40 mg compresse rivestite con film» contenitore 14 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Hyperphar Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Giovanni Pascoli, 60, 20133 - Milano Italia, codice fiscale 03777940374.

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» blister 14 compresse;

A.I.C. n. 035892013 (in base 10), 127BTF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Delta Ltd, IS-200 Kopavogur (Islanda), Karnesbraut, 108 (produzione delle compresse in bulk, confezionamento, controllo e rilascio lotti); Tropon GmbH, Koln (Germania), Neurather Ring, 1 (produzione compresse in bulk); Cardinal Health GmbH, Schorndorf (Germania), Steinbeisstrasse, 2 (confezionamento delle compresse); Merckle GmbH, Ulm (Germania), Graf-ArcoStrasse, 3 (confezionamento, controlli e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: citalopram bromidrato 24,99 mg, pari a 20 mg di citalopram base;

eccipienti: mannitolo 132,55 mg; cellulosa microcristallina 17,885 mg; silice colloidale anidra 0,625 mg; magnesio stearato 3,95 mg; ipromellosa 2,19 mg; titanio diossido 0,88 mg; macrogol 6000 0,53 mg; acqua purificata nd.

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» blister 28 compresse;

A.I.C. n. 035892025 (in base 10), 127BTT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Delta Ltd, IS-200 Kopavogur (Islanda), Karnesbraut, 108 (produzione delle compresse in bulk, confezionamento, controllo e rilascio lotti); Tropon GmbH, Koln (Germania), Neurather Ring, 1 (produzione compresse in bulk); Cardinal Health GmbH, Schorndorf (Germania), Steinbeisstrasse, 2 (confezionamento delle compresse); Merckle GmbH, Ulm (Germania), Graf-ArcoStrasse, 3 (confezionamento, controlli e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: citalopram bromidrato 24,99 mg, pari a 20 mg di citalopram base;

eccipienti: mannitolo 132,55 mg; cellulosa microcristallina 17,885 mg; silice colloidale anidra 0,625 mg; magnesio stearato 3,95 mg; ipromellosa 2,19 mg; titanio diossido 0,88 mg; macrogol 6000 0,53 mg; acqua purificata nd.

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» contenitore 14 compresse;

A.I.C. n. 035892037 (in base 10), 127BU5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Delta Ltd, IS-200 Kopavogur (Islanda), Karnesbraut, 108 (produzione delle compresse in bulk, confezionamento, controllo e rilascio lotti); Tropon GmbH, Koln (Germania), Neurather Ring, 1 (produzione compresse in bulk); Cardinal Health GmbH, Schorndorf (Germania), Steinbeisstrasse, 2 (confezionamento delle compresse); Merckle GmbH, UIm (Germania), Graf-ArcoStrasse, 3 (confezionamento, controlli e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: citalopram bromidrato 24,99 mg, pari a 20 mg di citalopram base;

eccipienti: mannitolo 132,55 mg; cellulosa microcristallina 17,885 mg; silice colloidale anidra 0,625 mg; magnesio stearato 3,95 mg; ipromellosa 2,19 mg; titanio diossido 0,88 mg; macrogol 6000 0,53 mg; acqua purificata nd.

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» contenitore 28 compresse;

A.I.C. n. 035892049 (in base 10), 127BUK (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Delta Ltd, IS-200 Kopavogur (Islanda), Karnesbraut, 108 (produzione delle compresse in bulk, confezionamento, controllo e rilascio lotti); Tropon GmbH, Koln (Germania), Neurather Ring, 1 (produzione compresse in bulk); Cardinal Health GmbH, Schorndorf (Germania), Steinbeisstrasse, 2 (confezionamento delle compressse); Merckle GmbH, Ulm (Germania), Graf-ArcoStrasse, 3 (confezionamento, controlli e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: citalopram bromidrato 24,99 mg, pari a 20 mg di citalopram base;

eccipienti: mannitolo 132,55 mg; cellulosa microcristallina 17,885 mg; silice colloidale anidra 0,625 mg; magnesio stearato 3,95 mg; ipromellosa 2,19 mg; titanio diossido 0,88 mg; macrogol 6000 0,53 mg; acqua purificata nd.

Confezione:

«40 mg compresse rivestite con film» blister 14 compresse;

A.I.C. n. 035892052 (in base 10), 127BUN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Delta Ltd, lS-200 Kopavogur (Islanda), Karnesbraut, 108 (produzione delle compresse in bulk, confezionamento, controllo e rilascio lotti); Tropon GmbH, Koln (Germania), Neurather Ring, 1 (produzione compresse in bulk); Cardinal Health GmbH, Schorndorf (Germania), Steinbeisstrasse, 2 (confezionamento delle compresse); Merckle GmbH, Ulm (Germania), Graf-ArcoStrasse, 3 (confezionamento, controlli e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: citalopram bromidrato 48,98 mg, pari a 40 mg di citalopram base;

eccipienti: mannitolo 265,1 mg; cellulosa microcristallina 35,77 mg; silice colloidale anidra 1,25 mg; magnesio stearato 7,9 mg; ipromellosa 4,38 mg; titanio diossido 1,76 mg; macrogol 6000 1,06 mg; acqua purificata nd.

Confezione:

«40 mg compresse rivestite con film» contenitore 14 compresse;

A.I.C. n. 035892064 (in base 10), 127BV0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Delta Ltd, lS-200 Kopavogur (Islanda), Karnesbraut, 108 (produzione delle compresse in bulk, confezionamento, controllo e rilascio lotti); Tropon GmbH, Koln (Germania), Neurather Ring, 1 (produzione compresse in bulk); Cardinal Health GmbH, Schorndorf (Germania), Steinbeisstrasse, 2 (confezionamento delle compresse); Merckle GmbH, Ulm (Germania), Graf-ArcoStrasse, 3 (confezionamento, controlli e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: citalopram bromidrato 48,98 mg, pari a 40 mg di citalopram base;

eccipienti: mannitolo 265,1 mg; cellulosa microcristallina 35,77 mg; silice colloidale anidra 1,25 mg; magnesio stearato 7,9 mg; ipromellosa 4,38 mg; titanio diossido 1,76 mg; macrogol 6000 1,06 mg; acqua purificata nd.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035892013 - «20 mg compresse rivestite con film» blister 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 5,99 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 9,89 euro;

confezione: A.I.C. n. 035892025 - «20 mg compresse rivestite con film» blister 28 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 7,88 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,00 euro;

confezione: A.I.C. n. 035892037 - «20 mg compresse rivestite con film» contenitore 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 5,99 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 9,89 euro;

confezione: A.I.C. n. 035892049 - «20 mg compresse rivestite con film» contenitore 28 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 7,88 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 13,00 euro;

confezione: A.I.C. n. 035892052 - «40 mg compresse rivestite con film» blister 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 8,48 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 14,00 euro;

confezione: A.I.C. n. 035892064 - «40 mg compresse rivestite con film» contenitore 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 8,48 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 14,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035892013 - «20 mg compresse rivestite con film» blister 14 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035892025 - «20 mg compresse rivestite con film» blister 28 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035892037 - «20 mg compresse rivestite con film» contenitore 14 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035892049 - «20 mg compresse rivestite con film» contenitore 28 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035892052 - «40 mg compresse rivestite con film» blister 14 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035892064 - «40 mg compresse rivestite con film» contenitore 14 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12048

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piros»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 679 del 14 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PIROS nelle forme e confezioni: «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse e «2,4% sciroppo» 1 flacone 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (codice fiscale 00395270481) con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi n. 3, 50131 - Firenze.

Confezione:

«500 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 035854013 (in base 10), 1265PX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2 (tutte).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1078 mg; sodio bicarbonato 1200 mg; sorbitolo 540 mg; sodio saccarinato 40 mg; saccarosio monopalmitato 1 mg; polivinilpirrolidone 1 mg; aroma arancia 40 mg.

Confezione:

«2,4% sciroppo»1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 035854025 (in base 10), 1265Q9 (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Berlin Chemie AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Glienicker weg 125 (tutte).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: paracetamolo 2,4 g;

eccipienti: glicole propilenico 60 g; saccarosio 15 g; rosso cocciniglia A E121 0,001 g; aroma lampone 0,35 g; acqua purificata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: per la confezione: «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

Le indicazioni terapeutiche sono:

trattamento sintomatico di stati dolorosi acuti (mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali) e di stati febbrili.

Per la confezione: «2,4% sciroppo» 1 flacone 100 ml.

Le indicazioni terapeutiche sono:

come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.;

come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035854013 - «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: A.I.C. n. 035854025 - «2,4% sciroppo» 1 flacone 100 ml»;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035854013 - «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

confezione: A.I.C. n. 035854025 - 2,4% sciroppo» 1 flacone 100 ml SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A12049

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare 8 novembre 2005, n. 4/05, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante: «Articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente integrato e modificato, concernente il riconoscimento del titolo di studio ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici mediante la procedura del corso-concorso selettivo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di recente previsione in relazione all'accesso nelle pubbliche amministrazioni.». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2005).

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 52, seconda colonna, nel penultimo capoverso, dal quintultimo rigo in poi, dove è scritto: «... un titolo superiore alla L, ma anche al *decreto-legge* (posto che questi titoli...», leggasi: «... un titolo superiore alla L, ma anche al *DL* (posto che questi titoli ...».

05A12197

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501299/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00